



**COMUNE DI CORIANO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA SINDACO / 24**  
**Del 15/10/2018**

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA'  
DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO**

IL SINDACO  
SPINELLI DOMENICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Comune di Coriano**  
Provincia di Rimini

**AREA SERVIZI  
TECNICI**

**Servizio Ambiente**

Piazza Mazzini n. 15 – 47853 CORIANO (RN)  
<http://www.comune.coriano.rn.it>  
Tel. 0541/659811 (Centralino)  
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)  
E-mail: [areaservizitecnici@comune.coriano.rn.it](mailto:areaservizitecnici@comune.coriano.rn.it)  
PEC: [urp@comune.coriano.legalmailpa.it](mailto:urp@comune.coriano.legalmailpa.it)  
P.I./C.F.: 00616520409

N. / Sind.

Coriano,

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI E MISURE DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO.**

Premesso:

- Che la direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in europa, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- Che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, di recepimento della direttiva europea sopracitata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- Che la tutela della qualità dell'aria è un obiettivo irrinunciabile ed inderogabile di questa Amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute salute dei cittadini e sull'ambiente;

Visto

Il Piano Aria Integrato regionale (PAIR), approvato dalla regione Emilia Romagna con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite della qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso (limitazioni alla circolazione e) specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti

I contenuti del “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista

La Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

Visto in particolare:

- Le lettere a), b) e c) relative al punto 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 33 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuative di Piano;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale";
- il DM ambiente n. 186/2017;

Per quanto sopra esposto

## ORDINA

### **1. La regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile nel territorio del comune di Coriano che è pertanto assoggettata alle seguenti limitazioni e disposizioni:**

- Divieto, **nel periodo 1° ottobre 2018 – 31 marzo 2019** esclusivamente nelle unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile, di utilizzo di biomassa legnosa (legna, pellet, cippato o altro) per riscaldamento ad uso civile, negli impianti con una classe di prestazione emissiva inferiore a 2 (due) stelle (così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;
- Divieto, **dal 1° ottobre 2018** di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle";
- Obbligo, **dal 1° ottobre 2018**, nei generatori di calore funzionanti a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 Kw, di utilizzo di pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma Uni ISO 17255-2, oltre al rispetto delle condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006. E' stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

## PRECISA

### **1. Che il sopracitato divieto di cui alla lettera a) è assoggettato alle seguenti precisazioni;**

- Nessuna limitazione o divieto d'uso dei caminetti tradizionali, delle stufe o "caldaiette" quando costituiscono il solo impianto di riscaldamento dell'abitazione o dei locali interessati. Quindi, se in casa non ci sono termosifoni o altri tipi di impianti di riscaldamento, i caminetti possono essere accesi e utilizzati;
- Allo stesso modo, nessun divieto su utilizzi che non siano esclusivamente per riscaldamento domestico. Piena libertà di accensione e utilizzo, quindi, per cucinare cibi a fini domestici o per fini commerciali in tutto il territorio comunale.

## AVVERTE CHE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e dell'ambiente;

L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1 lettere a), b) e c) è punita con la sanzione amministrativa come per legge e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;

Ai sensi degli artt. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è designato nel Responsabile Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano.

Contro il presente provvedimento è azionabile ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale.

## DISPONE CHE

L'accertamento del pieno rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché l'applicazione delle sanzioni previste in caso di eventuali inottemperanze e demandata al Corpo

Intercomunale Polizia Municipale di Riccione - Misano Adriatico – Coriano (Presidio di Coriano), all’Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Corpo Carabinieri Forestale dello Stato ed a tutte le forze dell’Ordine.

La presente ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, a:

- al Comando del Corpo Intercomunale Polizia Municipale di Riccione – Cattolica - Misano Adriatico – Coriano (Presidio di Coriano) agli indirizzi:  
[urp@comune.coriano.legalmailpa.it](mailto:urp@comune.coriano.legalmailpa.it)  
[a.marciano@comune.coriano.rn.it](mailto:a.marciano@comune.coriano.rn.it)
- al Comando Stazione Carabinieri di Coriano all’indirizzo:  
[trn21988@pec.carabinieri.it](mailto:trn21988@pec.carabinieri.it)
- al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale sede di Rimini via Settembrini, 17/D all’indirizzo:  
[frn43001@pec.carabinieri.it](mailto:frn43001@pec.carabinieri.it)
- all’Azienda USL Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in via Coriano n. 38 – Rimini all’indirizzo:  
[ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it);
- alla Provincia di Rimini – Ufficio Tutela Faunistica, Forestazione e Attività Economiche all’indirizzo:  
[pec@pec.provincia.rimini.it](mailto:pec@pec.provincia.rimini.it)
- a Anthea S.r.l., servizio VOLA via Della Lontra, Rimini agli indirizzi:  
[anthea.rimini@pec.it](mailto:anthea.rimini@pec.it)  
[massimo.bevilacqua@anthea.rimini.it](mailto:massimo.bevilacqua@anthea.rimini.it)
- al Raggruppamento Provinciale Guardie Giurate Volontarie, sede di Rimini piazzale Bornaccini n. 1 all’indirizzo:  
[pec@pec.provincia.rimini.it](mailto:pec@pec.provincia.rimini.it)
- a Hera Rimini Servizio Ambiente, via Del Terrapieno 25 Rimini all’indirizzo:  
[heraspaserviziambientali@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziambientali@pec.gruppohera.it)
- alla Regione Emilia Romagna all’indirizzo:  
[urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il Sindaco  
DOMENICA SPINELLI

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( L\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
PG/2018/0631045 del 16/10/2018 14:01:32